



## ISTITUTO TECNICO STATALE “MARCHI – FORTI”

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593  
E-mail: [pttd01000e@istruzione.it](mailto:pttd01000e@istruzione.it) - Sito internet: [www.itsmarchiforti.edu.it](http://www.itsmarchiforti.edu.it)

Via Caduti di Nassiriya, 87 – 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747  
E-mail: [istituto.forti@itsmarchiforti.edu.it](mailto:istituto.forti@itsmarchiforti.edu.it) - Sito internet: [www.itsmarchiforti.edu.it](http://www.itsmarchiforti.edu.it)



### COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 353 M/F

- Pubblicato sul sito web della scuola in data 22 marzo 2023

Alla cortese attenzione:

- Degli studenti e, per loro tramite, dei loro genitori
- Del personale docente
- Del personale ATA e, pc
  - Del Direttore SGA
  - Al sito web

### OGGETTO: Semplificazioni delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico

Si comunica che è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana (BURT) n. 12 dell'8/3/2023, la legge n. 8 del 28 febbraio 2023 recante “*Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico. Modifiche alla L.R. 40/2009*”, che modifica la normativa in riferimento alle certificazioni sanitarie in ambito scolastico.

Viene di seguito riportato parte dell'art. n.1 in cui viene **abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza.**

*“... Ai fini della semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico, nella Regione Toscana è **abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza** di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente.”*

**La legge entrerà in vigore dopo 15 gg dalla data di pubblicazione, ovvero il giorno 23 Marzo 2023.**

Pertanto, a decorrere da giovedì 23 marzo p.v., di norma, non è più richiesta la presentazione della Certificazione Medica ai fini del rientro a scuola dopo un periodo di assenza superiore a 5 giorni.

**ATTENZIONE:** Se l'assenza prolungata dovesse essere portata in deroga a causa del superamento del 25% di assenza del monte ore complessivo di frequenza (di cui all'art. 14 c. 7 del DPR 122/2009 circa il superamento del limite di assenze normativamente previsto per la validità dell'anno scolastico) sarà necessario presentare al Coordinatore di Classe o alla Segreteria apposita dichiarazione del medico.

Il Dirigente Scolastico  
*Prof.ssa Anna Paola Migliorini*  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993)